

Casi particolari

Le tempistiche invariate

Il disegno di legge di semplificazione che dimezza i termini per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta non tocca le tempistiche previste dall'articolo 60 del Codice civile per alcuni casi particolari. Essi riguardano solo la dichiarazione di morte presunta

Infortuni

Se la scomparsa di una persona sia stata causata da un «infortunio» (una frana, una

inondazione, un disastro aereo eccetera), la morte presunta può essere dichiarata una volta che siano decorsi due anni

Guerre

Per chi sia scomparso in operazioni belliche oppure sia stato fatto «prigioniero dal nemico», occorrono due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace. In mancanza di quest'ultimo, occorrono tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità.

Dichiarazioni di assenza e di morte presunta con termini dimezzati

Semplificazioni

Il Ddl approvato dal Senato prevede rispettivamente uno e cinque anni di attesa

Angelo Busani

Norme più al passo coi tempi per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta. È lo scopo del disegno di legge di semplificazione approvato dal Senato l'8 ottobre scorso (come Ddl S-1184) e ora in esame alla Camera (ove è codificato come Ddl C-2655).

L'articolo 38 del Ddl prevede che:

- l'assenza potrà essere dichiarata una volta che sia decorso un anno (in luogo del vigente termine biennale) dalla data alla quale risale l'ultima no-

tizia della persona scomparsa;

- la morte presunta potrà essere dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni (in luogo del termine decennale a oggi vigente) dalla data alla quale risale l'ultima notizia inerente alla esistenza in vita della persona assente (rimangono invariati i termini sui casi eccezionali, si veda la scheda sopra).

Le nuove norme evidentemente trovano il loro razionale nel fatto che il Codice civile è stato emanato nel 1942 e cioè in un'epoca in cui, rispetto a oggi, erano drasticamente diverse la circolazione delle notizie e i sistemi di reperibilità delle persone.



Rimane il divieto di vendere i beni dell'assente se non c'è l'ok del Tribunale che ne riconosca la necessità

L'assenza

L'assenza è la situazione con la quale si formalizza la scomparsa di una persona e cioè il fatto che di una persona non si abbiano più notizie. Quando sia denunciata una scomparsa, il Tribunale può nominare un curatore che rappresenti lo scomparso e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Trascorsi due anni (e, con la nuova norma, un anno) dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi dello scomparso possono domandare al Tribunale che ne sia dunque dichiarata l'assenza, con l'effetto che:

- si apre l'eventuale testamento;
- coloro i quali sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare (previa redazione di un inventario) l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- il coniuge dell'assente (che ovviamente non si può risposare) può ottenere un assegno alimentare a valere sul patrimonio dell'assente.

I beni dell'assente non si possono alienare se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal Tribunale, il quale dispone sull'uso e l'impiego del ricavato della vendita. Se l'assente torna, gli si restituisce il suo patrimonio nello stato in cui si trova nel momento in cui si accerta il suo ritorno.

La morte presunta

Qualora trascorran 10 anni (con la nuova norma, cinque anni) dal giorno al quale risale l'ultima notizia dell'assente (che sia nato da almeno 27 anni), il Tribunale può emanare una sentenza dichiarativa della presunta morte dell'assente, riferendola al giorno a cui risale l'ultima sua notizia.

La morte presunta provoca l'effetto che gli eredi testamentari o legittimi possono disporre liberamente del patrimonio della persona presuntivamente deceduta e che il coniuge può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, ha diritto a conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova; del matrimonio nel frattempo celebrato dal suo coniuge si dichiara la nullità.